

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuglielmo Simonese, giudice responsabile e coordinatore Piergiovanni Alleva, avvocato Cdi di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Nyranno Moschi e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano Severio Nigro, avvocato Cdi di Roma Enzo Marilino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Rappresentatività sindacale: riflessioni e proposte

PIERGIOVANNI ALLEVA

tra teoria e realtà effettuale non era, però, tanto grave quando, comunque, i sindacati si muovevano sempre unitariamente, e quando la contrattazione era comunque «acquisitiva», comportante, cioè, miglioramenti che in qualche modo contentavano anche i non iscritti.

La crisi è «esplosa» quando la contrattazione è divenuta «gestionale», mista, cioè di benefici ma anche di sacrifici, o comunque comportante selezione di interessi a questo punto è divenuto inaccettabile che un sindacato, magari di minoranza, con un suo accordo separato disponesse dell'interesse di tutti i lavoratori, senza nessun controllo, né preventivo (elezione del rappresentante), né successivo (referendum sui risultati negoziali).

2 - Opinione prevalente è che il rimedio a questo stato di cose consista nella creazione, per legge o per contratto, di un «agente negoziale unico», cioè di una Commissione eletta da tutti i lavoratori (magari su liste negoziali) con la plenitudine e l'esclusività dei poteri negoziali.

La logica di funzionamento della Commissione sarebbe, evidentemente, di tipo parlamentare, a maggioranza e minoranza interne, valendo la volontà della maggioranza come volontà dell'intero organo.

La soluzione, ha, certo, i suoi lati positivi (rispetto della maggioranza, impossibilità di accordi separati) ma anche molte controindicazioni sia pratiche che politiche e teoriche. In pratica non si vede perché sindacati di minoranza

dovrebbero rinunciare non soltanto al loro privilegio attuale di poter stipulare contratti sostanzialmente ad efficacia generale ma anche ad un diritto - questo sacrosanto - di presenza attiva, di formulare proposte che, riscuotendo il consenso dei lavoratori, risultino vincenti.

Inoltre, nella nuova realtà produttiva, occorrerebbe preoccuparsi preliminarmente di «dar voce» a gruppi professionali, cioè «disegnare», in un certo modo, sicuramente arbitrario, i «collegi» elettorali. Infine, vi è il pericolo che una commissione di questo tipo, forte del mandato elettorale, divenga in tutto «autoreferenziale», segnando un distacco sia nei confronti dei sindacati che dalla stessa base dei lavoratori.

Lavoratore assente al controllo

■ Cara *Unità*, ti informiamo che, su istanza promossa dall'Inca-Cgil di Milano, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 6520 del 27/6/90, ha stabilito che il lavoratore trovato assente senza giustificato motivo al controllo domiciliare, e riconosciuto temporaneamente inabile alla successiva visita di controllo ambulatoriale, non decade dalle prestazioni economiche previste in caso di malattia.

La sentenza, del tutto innovativa, e che probabilmente porterà a una prossima pronuncia a Sezioni Unite, sostiene che «senza negarsi l'indubbia efficacia di controllo di un simile mezzo (la visita domiciliare), in relazione a quelle diffuse infermità per le quali all'impedimento di effettuare le prestazioni lavorative corrisponde l'esigenza o l'opportunità terapeutica di trattarsi in casa, non può tuttavia trascurarsi la considerazione, fondata anch'essa sulla

comune esperienza della possibilità che l'effettiva sussistenza della malattia possa essere controllata mediante l'accesso dell'ammalato al medico, anziché dal medico all'ammalato».

La Corte di Cassazione conclude «Agli effetti del comma 14 dell'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638) la visita di controllo ambulatoriale presso strutture pubbliche della Usl, effettuata subito dopo il giorno della mancata visita domiciliare determinata dall'assenza del lavoratore ammalato al proprio domicilio nelle fasce orarie stabilite per decreto ministeriale, è idonea - se di risultato positivo - ad impedire la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento economico di cui alla suindicata disposizione».

Mario Bena, Per la segreteria dell'Inca-Cgil di Milano

Questi rischi sono ben presenti e conosciuti e nell'ipotesi della soluzione si sono cercati rimedi e soluzioni (es. Commissione metà elettiva e metà di nomina) che però hanno forse addirittura complicato il problema, creando nuovi disaccordi.

3 - È nostra opinione che lo scopo possa essere raggiunto per via diversa, senza le complicazioni e i problemi nati dalla costituzione del «parlamentino». Dobbiamo immaginare le elezioni di rappresentanze sindacali, su liste presentate dai sindacati, da parte di tutti i lavoratori con regole di proporzionalità «corretta» per garantire un diritto di presenza.

Ad esempio, se in una azienda possono eleggersi in base al numero dei dipendenti, in tutto 20 rappresentanti e vengono presentate quattro liste, si potrebbe prevedere che ogni lista che riceve almeno il 5% dei voti abbia diritto a 2 rappresentanti, mentre i restanti 12 si assegnano in proporzione stretta dei voti ricevuti.

Dopo di che ogni r.s.a. resta libera di portare avanti la sua politica sindacale, e dunque di stipulare anche da sola il contratto ma con una regola fondamentale che se l'accordo è stipulato dalla minoranza dei rappresentanti diviene efficace solo se confermato da un referendum, se invece è stipulato dalla maggioranza è efficace da subito e lo resta, a meno che non venga abrogato a seguito di un referendum richiesto, entro breve tempo, da una consistente percentuale dei lavoratori. Questi, allora, sono, in sintesi, i vantaggi della proposta.

1) Salvaguardia del diritto di presenza e attività sindacale di tutte le organizzazioni.

2) Rispetto, però, del principio di maggioranza.

3) Integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta in funzione di controllo.

4) Incentivo vero all'unità sindacale, perché nessuna r.s.a. vorrà stipulare alla leggera un contratto di minoranza con il rischio di un referendum automatico, laddove l'agente unico realizza solo una unità formale ed imposta.

La legge sul tetto non ha effetto retroattivo

L'Inps a proposito della rivalutazione dei tetti ha detto che provvederà a rivalutare le vecchie pensioni con i coefficienti di rivalutazione Istat solo dal 1° luglio 1982 in poi. E perché mai non applica il beneficio anche alle pensioni anteriori? Non è una procedura illegittima?

Venanzio Penna
Roma

I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni utili a pensione sono stati introdotti solo dal 1° luglio 1982 tramite la legge 297/82. Quindi l'Inps non può applicare il beneficio ai periodi anteriori.

Tar Lazio: per la buonuscita del parastato calcolare l'lis

È vero che il Tar per il Lazio ha detto che la buonuscita del parastato deve includere nella base di calcolo anche l'indennità integrativa speciale (Iis)?

Aldo Alterisio
Napoli

Il Tar lo ha detto molte volte e quest'anno ha già emesso sentenze (numeri 309 e 386) in proposito. Secondo i giudici amministrativi non si sono dubbi nel calcolo della buonuscita per i lavoratori del parastato, cui si applica la legge numero 70 del 1975, va compresa anche la indennità integrativa speciale, dato che la legge parla di calcolo sullo «stipendio annuo complessivo in godimento».

È ormai giurisprudenza costante per i citati giudici sostenere questo principio. Ma di fatto non è stato mai applicato in quanto gli enti interessati ricorrono contro detta imposizione.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Maria Guidotti
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Se con l'assegno di invalidità si continua a lavorare

Ho 24 anni di contributi versati all'Inps ed ho intenzione di smettere perché non ce la faccio più a lavorare per una serie di motivi sanitari. Voglio sapere se chiedo ed ottengo l'assegno di invalidità e resto a lavorare per qualche altro anno cosa succede alla pensione e alla retribuzione?

Gianni Moramarco
Bari

Ricordiamo, innanzitutto che l'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto soltanto all'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

L'assegno, se riconosciuto, sarà erogato per la durata di tre anni dopodiché - a domanda dell'interessato - esso sarà sottoposto a nuova visita e potrà essere riconosciuto per un altro triennio. Trascorso il quale si richiederà la stessa operazione per un altro triennio, dopodiché acquisirà riconoscimento definitivo.

La misura dell'assegno, al momento del riconoscimento, sarà calcolata con gli stessi criteri di calcolo delle pensioni (anni utili di contribuzione e retribuzione delle ultime 260 settimane).

Qualora l'importo della pensione risultasse inferiore al trattamento minimo e non si possiedono altri redditi (compreso il coniuge ed escluso il reddito della casa di abitazione propria) la pensione potrà essere

integrata fino a misura pari al trattamento minimo vigente da un importo a carico del Fondo sociale pari a quello della pensione sociale.

Qualora si continui a lavorare ed il valore dell'assegno ordinario di invalidità sia superiore al minimo in base al comma 11 art. 1 legge 222/84, viene applicata la disciplina del cumulo previsto dall'art. 20 della legge 30/4/1969, n. 153, verrà quindi trattenuta dal datore di lavoro su disposizione dell'Inps una quota giornaliera tale da lasciare al pensionato solo l'importo della pensione minima.

Al momento del compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione l'assegno di invalidità si trasformerà in pensione e verrà conseguentemente riliquidato come se si trattasse di una nuova pensione.

Un beneficio che non si può chiedere due volte

In pensione con lo Stato nel luglio 1977 con 43 anni di servizio utile, mi compresi i benefici della legge 336/70, ho chiesto l'aumento delle 30mila lire mensili che mi è stato negato. Con la motivazione che io non ne ho diritto, in quanto ho già avuto i benefici combattentistici.

Sebastiano Quattraro
Bari

È proprio così (l'abbiamo scritto più volte). Lo dicono espressamente le leggi 140/85 e 544/88. L'aumento della pensione pari a 30mila lire al mese viene riconosciuto solo se il

soggetto dichiarato ovviamente ex combattente non ha avuto titolo a benefici dettati dalla legge 336 del 1970. Ricordiamo a questo proposito che le 30mila lire (una mensile) sono state concesse proprio a coloro che non hanno avuto i precedenti e ben più consistenti benefici. Su lo stesso argomento, vedi «Unità» pagina 8 del 3 settembre 1990.

Se è corretta la nostra interpretazione della «giusta buonuscita»

Mio marito (dipendente ente locale di Tonno), professore di scuole medie superiori, morì nell'aprile del 1978 (prestando ancora servizio), nel conteggio della pensione di reversibilità che percepisco, unica fonte di sostentamento, mi furono conteggiati 21 anni e 9 mesi utili per la pensione.

Però, quando dovetti far domanda per avere la giusta buonuscita di fine rapporto lavoro non trovai la ricevuta della dichiarazione di reddito di quegli anni, ora l'ho ritrovata. Penso che possa ancora fare qualcosa per avere ciò che mi spetta, e se si potete dirmi come?

Susanna Croveri
Castellamonte (Tonno)

Dato che la buonuscita fu liquidata e che per altro verso per detta liquidazione non si richiede dichiarazione dei redditi, interpretiamo che la rivendicazione di «giusta buonuscita» riguardi la richiesta di restituzione dell'Irpef pagata in più, a suo tempo, sulla buonuscita stessa in ragione della legge 482/1985. Se il problema è questo, dobbiamo purtroppo dire che tale questione non ha più, ora, alcuna possibilità di soluzione positiva in quanto sono scaduti i termini di prescrizione.

Se trattasi di altro aspetto, necessita chiarire la ragione per cui si richiede la dichiarazione dei redditi.



Il tuo lavoro va riconosciuto.

Dai più colore alla tua professione. Il lavoro che fai sarà riconosciuto subito e l'allegria che porterai ti renderà ancora più simpatico. Ape 50 può aiutarti. Decorazioni colorate già pronte

per fare del tuo nuovo Ape 50 la tua vivace e personalizzata campagna pubblicitaria. Dai al tuo lavoro il brio di un Ape 50 Colorato, trasportando agilmente due quintali di carico

nel traffico della città senza targa né patente. E dai un taglio al coupon per saperne di più.

Ape 50 ti fa pubblicità.



Compilare e spedire a:
PIAGGIO V.E. S.p.A. "Ape 50 Colorati"
Viale Rinaldo Piaggio 23 - 56025 PONTEDERA (PI)
Desidero avere maggiori informazioni sui nuovi Ape 50 Colorati.
Nome e Cognome _____
Indirizzo _____ tel. _____
Attività _____